SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2008.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3681).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3671 del 30 aprile 2008;

Considerato che in relazione al contesto di criticità conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania, alla data del 30 aprile 2008, sono cessate le condizioni dell'emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al Commissario delegato la contabilità speciale per le attività di completamento e monitoraggio necessarie;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria *ex* art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Campania;

Vista la nota del presidente della regione Campania del 28 aprile 2008;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 13 maggio 2008;

Dispone:

Art. 1.

1. Il coordinatore dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo è nominato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, alla prosecuzione, entro il 31 dicembre 2008, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al successivo trasferimento alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unità di personale utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale già operante presso la struttura commissariale, del personale della medesima struttura trasferito presso l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3671/2008, nonché della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività da svolgere in regime ordinario per il completamento delle iniziative in corso alla data del 30 aprile 2008, il presidente della regione Campania è autorizzato ad istituire, sentito il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335/2004.

5. I sindaci dei comuni di Quindici (Avellino), Lauro (Avellino), Sarno (Salerno), Bracigliano (Salerno), Siano (Salerno) e San Felice a Cancello (Caserta), per le finalità connesse al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita rispetto al contesto di criticità in rassegna, sono autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unità di personale a contratto già in servizio sulla base delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, con oneri a proprio carico.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

08A04102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Panetta Gianmarco, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Panetta Gianmarco, nato il 24 luglio 1978 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato nel gennaio 2008 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma nel novembre 2003, omologato in Spagna;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Panetta Gianmarco, nato il 24 luglio 1978 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A04083

DECRETO 29 maggio 2008.

Riconoscimento, al sig. Piras Marco, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Piras Marco, nato il 24 maggio 1976 a Ginevra (Svizzera), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato nel novembre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Sassari nel novembre 2003, omologato in Spagna nel marzo 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Piras Marco, nato il 24 maggio 1976 a Ginevra (Svizzera), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dll'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A04084

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede

che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.515 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2008 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2008 e l'ultima il 1° febbraio 2023.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un

altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2023, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello di emissione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità :

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il « prezzo di esclusione « sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 giugno 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP «quindicennali» (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 16 giugno 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 136 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A04124

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gringo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 maggio 2005 dall'Impresa CHEMIA S.p.a. con sede legale in s.s. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: GRINGO;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: BIFENTRIN;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 17 gennaio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Chemia S.p.a. - s.s. 255 km 46 - 44040 S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa CHEMIA S.p.a. con sede legale in S.S. 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato GRINGO con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Chemia S.p.a. - s.s. 255 km 46 - 44040 S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12649.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 16 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

GRINGO

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: quanto basta a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

Chemia

Stabilimenti di produzione:
Chemia S.p.A. – S.S. 255 Km 46 – 44040 S. Agostino (Fe)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO Netto:
ml 50-100-150-200-250-500; litri 1-5-10-20-25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea. tosse broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Controindicazioni:
Bifentrin sono controindicati i grassi digeribili gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida acaricida che agisce per ingestione e per contatto a dosi molto basse; la sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:

Melo e Pero contro: Fillominatori: ml 150 al volo degli adulti - Carpocapsa: ml 100 - Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Afidi : ml 100 - Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione - Acari: ml 240-300

Pesco e Susino contro: Afidi: ml 80 a "bottoni rosa", ml 100 altri tipi di intervento - Minatori: ml 100-150 - Tignole: ml 80-100-Acari: ml 240-300- Tripidi: ml 100-150.

Vite contro Tignole: ml 150 - Cicaline: ml 100-150

Arancio, Mandarino, Limone contro: Afidi: ml 100 - Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300

Solanacee contro: Afidi: ml 100-Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150-Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Cetriolo, Zucchina contro: - Afidi ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Pisello contro: Afidi ml 100 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Frumento contro: Afidi 350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale, 350 ml/ha per trattamenti primaverili

Mais contro: Nottue 1000 ml/ha - Piralide: 1000 ml/ha

Fragola contro: Afidi ml 100 - Cicaline: ml 150-200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 240-300

Colza contro: Meligete, Psiloide, Ceutorrinco: 500-750 ml/ha

Barbabietola da zucchero contro: Afidi 500-750 ml/ha - Nottue 1000 ml/ha - Altica 1000 ml/ha - Cleono, Lisso 1000 ml/ha

Cotone contro: Afidi. 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Acari: 4000 ml/ha

Tabacco contro: Afidi 500 ml/ha - Nottue 1000 ml/ha - Pulce 1000 ml/ha

Lattughe e simili (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, dolcetta), Rucola contro: Afidi ml 100; Nottue 1000 ml/ha

Radicchio contro: Afidi ml 100; Nottue, Piralide 1000 ml/ha; Acari *(Tetranychus u.)* ml 200

Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai contro: Tortrice delle rose ml 150 - Afidi ml 100 – Aleurodidi ml 200 - Acari ml 200-300 - Bega del garofano ml 150-200

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile estivo ad eccezione dei prodotti alcalini quali Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rischi di nocività : - molto tossico per i pesci
Attenzione, il formulato contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.

Sospendere i trattamenti: 240 giorni per colza; 42 giorni per frumento; 31 giorni per limone; 21 giorni per melo, pero, pesco, susino, arancio, mandarino, vite da vino; 14 giorni per fragola, peperone; 7 giorni per vite da tavola, mais dolce e da granella, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchine, pisello, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, dolcetta, rucola, barbabietola da zucchero; 3 giorni per radicchio e per tabacco.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e pericoloso Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

GRINGO

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: quanto basta a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici;
può provocare a lungo termine effettivi
negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
Chemia S.p.A. – S.S. 255 Km 46 – 44040 S. Agostino (Fe)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO Netto: ml 50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A04049

DECRETO 16 aprile 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spaikil Double».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 2005 dall'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 Modena, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Orpel FL ora ridenominato Spaikil Double;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Clofentezine - Bifentrin;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 24 gennaio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 Modena, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato Spaikil Double con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,500 - 1 - 5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12523.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 16 aprile 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SPAIKIL *Double*

ACARICIDA-INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- CLOFENTEZINE puro		**g**	**9,3 (= 100,00 g/l)**
- BIFENTRIN puro		**g**	**2,32 (= 25,00 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
NORME PRECAUZIONALI: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/i schede informative, in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41100 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM Spa - Modena

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

L 0,500 – 1 - 5 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CLOFENTEZINE 9,3%, BIFENTRIN 2,32% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CLOFENTEZINE: — BIFENTRIN (classe dei Piretroidi) **Sintomi**: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali: particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Controindicazioni**: sono controindicati i grassi digeribili, gli oli, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

SPAIKIL-*Double* è un acaricida-insetticida a bassa tossicità che agisce per contatto e, più limitatamente, per ingestione.
E' caratterizzato sia da una elevata attività nei confronti delle uova (invernali ed estive) e dei primi stadi di sviluppo (larve e protoninfe) e ha da un veloce effetto abbattente sulle forme mobili. Manifesta, oltre all'azione diretta, anche un importante effetto repellente. SPAIKIL-*Double* è efficace, oltre che nei confronti delle diverse specie di acari ed eriofidi, anche verso numerosi insetti fitofagi. Può essere utilizzato sulle seguenti colture alle dosi riportate:

Melo, Pero: contro i Ragno rosso (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*) ed Eriofidi (*Epitrimerus pyri, Aculus* spp, ecc.) 150-160 ml/hl. Il trattamento consente di controllare anche eventuali infestazioni di Afidi (*Aphis spp., Myzus* spp., ecc.) e adulti di Psilla (*Psylla* spp.)
Susino: contro Ragno rosso (*P. ulmi*, ecc.) ed Eriofidi (*Aculus* spp., ecc.) 150-160 ml/hl. L'applicazione è efficace anche nei confronti delle diverse specie di Afidi (*Mizus* spp., *Hyalopterus* spp., *Brachycaudus* spp., ecc.) eventualmente presenti.
Vite (uva da vino): contro Ragno rosso e giallo (*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpin*, ecc.) ed Eriofidi (*Calepitrimerus vitis*, ecc.) 100-120 ml/hl. L'intervento consente il controllo anche delle Tignole (*L. botrana, C. ambiguella, A. pulchellana*) nel caso di coincidenza delle epoche.
Fragola, Pomodoro, Melone: contro Ragno rosso (*T. urticae*, ecc.), Eriofidi (*Aculops lycopersici*, ecc.), Afidi (*Myzus* spp., *Macrosiphum* spp., *Aphis* spp., *Aphis gossypii*, ecc.), Aleurodidi (*T. vaporariorum*, ecc.), Nottue (*H. armigera*, ecc.) 150 ml/hl.
Colture Floreali ed Ornamentali: contro Ragno rosso (*Tetranychus urticae, P. ulmi*, ecc.) e Eriofidi (*Stenacis triradiatus, Phytoptus* spp., *Phyllocoptes trotteri*, ecc), Afidi (*Myzus* spp., *Aphis* spp., ecc.), Tortricidi (*E. acerbella*, ecc.), Aleurodidi (*T. vaporariorum*) 150-180 ml/hl.
I dosaggi sopra riportati si riferiscono ad applicazioni effettuate a "volume normale". Nel caso i trattamenti vengano effettuati impiegando volumi ridotti di acqua, è necessario prevedere un aumento proporzionale delle dosi/hl al fine di assicurare un adeguato apporto di prodotto per ettaro.
COMPATIBILITA': SPAIKIL-*Double* non è miscibile con prodotti a reazione alcalina quali Poltiglie Bordolesi e Solfati di rame basici.
FITOTOSSICITA': SPAIKIL-*Double* risulta perfettamente selettivo per le colture riportate in etichetta. Su Colture Floreali e Ornamentali, dato l'elevato numero di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole aree prima di trattare ampie superfici.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 15 giorni prima della raccolta di Fragola, Pomodoro, Melone.
- 30 giorni prima di Melo, Pero, Susino, Vite (uva da vino)

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

08A04078

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alomar Sitjar Maria Montserrat, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di ottico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alomar Sitjar Maria Montserrat, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «diplomada en optica» conseguito in Spagna in data 16 giugno 1992 al fine dell'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di ottico;

Vista la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito, nella seduta del 24 aprile 2008, il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo con quello di ottico che si consegue in Italia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomada en optica» conseguito in Spagna il 16 giugno 1992 presso l'Escola Universitaria D'Optica De Terrassa dell'Università Politecnica della Catalogna (Spagna) dalla sig.ra Alomar Sitjar Maria Montserrat nata a Palma de Mallorca (Spagna) il giorno 5 maggio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di ottico (Decreti ministeriali 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A04076

DECRETO 3 giugno 2008.

Nomina dei componenti della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore edilizia ed affini della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 11 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organico collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/1995 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quaftro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Vista la nota prot. n. 7792 del 18 marzo 2008, della Direzione provinciale del lavoro di Ancona, con la quale vengono segnalate come maggiormente rappresentative, nell'ambito territoriale di competenza:

a) per i lavoratori:

la Camera del lavoro territoriale di Ancona - (C.G.I.L.);

l'Unione sindacale territoriale di Ancona - (C.I.S.L);

b) per i datori di lavoro:

l'Associazione degli industriali della provincia di Ancona (Confindustria);

l'Associazione artigiani della provincia di Ancona C.G.I.A. (Confartigianato);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

La commissone provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore edilizia ed affini, presso la sede Inps di Ancona, è cosi composta:

direttore dell'I.N.P.S. - Sede provinciale - Presidente;

dott.ssa Gavini Grazia Maria - Membro supplente;

rappresentanti della Direzione provinciale del lavoro:

dott.ssa Di Biase Simonetta - Membro effettivo;

dott. Sagratini Fabrizio - Membro supplente;

rappresentanti dei lavoratori:

sig. Bisci Tommaso - Membro effettivo;

sig. Galli Giuseppe - Membro supplente;

sig. Lenci Leonardo - Membro effettivo;

sig. Tassi Luca - Membro supplente;

rappresentanti dei datori di lavoro:

sig. Sansonetti Stefano - Membro effettivo;

sig. Marchetti Euro - Membro supplente;

sig. Picchio Paolo - Membro effettivo;

sig. Marcatili Fabio - Membro supplente.

Art. 2.

La commissione provinciale della C.I.G. dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Ancona, 3 giugno 2008

Il direttore regionale: FORMENTINI

08A04091

DECRETO 3 giugno 2008.

Nomina dei componenti della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria della provincia di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 6 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione provinciale della C.I.G. per il settore industria, relativa alla provincia di Ancona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa tro-

vare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/1995 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

la Camera del lavoro territoriale di Ancona - (C.G.I.L.);

b) per i datori di lavoro:

l'Associazione degli industriali della provincia di Ancona (Confindustria);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate:

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Ancona dell'Inps, la commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato - Presidente;

rappresentanti dei lavoratori:

Catacchio Giorgio Vincenzo - Membro effettivo;

Beldomenico Tiziano - Membro supplente;

rappresentanti dei datori di lavoro:

Marchetti Euro - Membro effettivo;

Sansonetti Stefano - Membro supplente;

rappresentanti dell'I.N.P.S. - Sede provinciale con voto consultivo:

Poggini Mario - Membro effettivo;

Gavini Grazia Maria - Membro supplente.

Art. 2.

La commissione provinciale della C.I.G. di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Ancona, 3 giugno 2008

Il direttore regionale: FORMENTINI

08A04092

DECRETO 4 giugno 2008.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 doc del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 39/1997 del 18 marzo 1997;

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, da valere per il biennio 2008 e 2009;

Considerate le retribuzioni previste dal CCNL trasporto e spedizione merci stipulato il 9 novembre 2006, rinnovato, nella parte economica il 18 luglio 2007;

Considerati pure gli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle imprese del settore;

Invitate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore a fornire il proprio parere nel merito;

Preso atto che soltanto l'Unione provinciale artigiani Casartigiani, è intervenuta all'apposita riunione ed ha fornito suggerimenti in merito;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio. da valere per tutti i settori merceologici, nella provincia di Reggio Ca1abria, sono determinate nelle seguenti misure:

Tariffa minima oraria per prestazioni lavorative fino ad otto ore giornaliere: € 14,00 (tariffa base); se la prestazione non supera le quattro ore giornaliere la tariffa minima oraria è di € 16,00.

Tariffa lavoro straordinario per prestazione lavorativa superiore alle otto ore giornaliere: € 17,50 (tariffa base maggiorata del 25%).

Tariffa lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6): € 21,00 (tariffa base maggiorata del 50%).

Tariffa lavoro diurno svolto nelle giornate di sabato, domenica e festività nazionali: € 18,20 (tariffa base maggiorata del 30%).

Tariffa lavoro notturno svolto nelle giornate di sabato, domenica e festività nazionali: € 28,00 (tariffa base maggiorata del 100%).

In caso di ritardo superiore ad un'ora, nell'inizio dei lavori, per causa di forza maggiore non imputabile alla committenza, al lavoratore è dovuta un'indennità pari ad € 8,00 per ogni ora e frazione trascorse in attesa.

Le suddette tariffe sono comprensive di tutti gli oneri di gestione gravanti sull'impresa e si intendono applicabili anche alle prestazioni rese dai facchini liberi esercenti.

Reggio Calabria, 4 giugno 2008

Il direttore provinciale: VERDUCCI

08A04103

DECRETO 9 giugno 2008.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario, a base della sostanza attiva tiram, «Tio Thiram 50/8» (registrato al n. 7482), dell'impresa Solfochimica S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 22 gennaio 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2008) di recepimento della direttiva n. 2007/57/CE della Commissione, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio n. 76/895/CEE, n. 86/362/CEE, n. 86/363/CEE e n. 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati;

Visto il decreto del 25 maggio 1988, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 7482 il prodotto fitosanitario denominato TIO THIRAM 50/8, contenente la sostanza attiva tiram, a nome dell'impresa Solfochimica s.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio, con sede legale in via della Libertà n. 60, Realmonte (Agrigento);

Vista la documentazione inoltrata in data 19 dicembre 2007 dall'impresa medesima, a supporto del prodotto fitosanitario in questione autorizzato sulle sole colture oggetto dell'adeguamento;

Visto il parere espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo al mantenimento dell'impiego su alcune colture nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dalla direttiva di cui trattasi;

Considerato che la documentazione presentata dell'impresa medesima è stata valutata non sufficiente ai fini del mantenimento delle colture in questione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del suddetto prodotto fitosanitario;

Considerato che i nuovi limiti massimi di residuo della sostanza attiva tiram sono entrati in vigore il 19 marzo 2008 e che non si ritiene di concedere alcun periodo per lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario in questione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TIO THIRAM 50/8, contenente la sostanza attiva tiram, registrato al n. 7482 con decreto del 25 maggio 1988 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Solfochimica s.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio, con sede legale in via della Libertà n. 60, Realmonte (Agrigento), è revocata dalla data del presente decreto, in quanto concessa esclusivamente per colture non più conformi alle nuove condizioni d'impiego dettate dalla direttiva n. 2007/57/CE.

Art. 2.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta revoca.

Art. 3.

L'impresa è tenuta al ritiro immediato delle scorte giacenti sul mercato in considerazione del fatto che i nuovi limiti massimi di residui sono già in vigore dal 19 marzo 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

08A04097

DECRETO 9 giugno 2008.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario, a base della sostanza attiva tiram, «Solfothiram 50/10» (registrato al n. 8960), dell'impresa Zolfi Ventilati Mannino S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 22 gennaio 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2008) di recepimento della direttiva n. 2007/57/CE della Commissione, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio n. 76/895/CEE, n. 86/362/CEE, n. 86/363/CEE e n. 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati;

Visto il decreto del 25 ottobre 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 8960 il prodotto fitosanitario denominato SOLFOTHIRAM 50/10, contenente la sostanza attiva tiram, a nome dell'impresa Zolfi Ventilati Mannino S.p.a., con sede legale in C.da Corsa Cianciana (Agrigento);

Visto il parere espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo al mantenimento dell'impiego su alcune colture nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dalla direttiva di cui trattasi;

Considerato che l'impresa medesima non ha presentato alcuna documentazione a supporto del prodotto fitosanitario in questione, autorizzato solo sulle colture oggetto dell'adeguamento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del suddetto prodotto fitosanitario;

Considerato che i nuovi limiti massimi di residuo della sostanza attiva tiram sono entrati in vigore il 19 marzo 2008 e che non si ritiene di concedere alcun periodo per lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario in questione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SOLFOTHIRAM 50/10, contenente la sostanza attiva tiram, registrato al n. 8960 con decreto del 25 ottobre 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Zolfi Ventilati Mannino S.p.a., con sede legale in C.da Corsa Cianciana (Agrigento), è revocata dalla data del presente decreto, in quanto concessa esclusivamente per colture non più conformi alle nuove condizioni d'impiego dettate dalla direttiva n. 2007/57/CE.

Art. 2.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta revoca.

Art. 3.

L'impresa è tenuta al ritiro immediato delle scorte giacenti sul mercato in considerazione del fatto che i nuovi limiti massimi di residui sono già in vigore dal 19 marzo 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

Il direttore generale: BORRELLO

08A04098

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 9 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo dedicato al «Decennio internazionale dell'educazione allo sviluppo sostenibile», nel valore di € 1,40.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2008 di francobolli dedicati al «Decennio internazionale dell'educazione allo sviluppo sostenibile;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2008, un francobollo dedicato al «Decennio internazionale dell'educazione allo sviluppo sostenibile», nel valore di € 1,40.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta e stampa: mm 40×30; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 70,00».

La vignetta raffigura la scultura in bronzo eseguita dal Maestro Pasquale Basile intitolata «Il volo», emblema della campagna promossa dall'UNESCO per il Decennio internazionale dell'educazione allo sviluppo sostenibile; in basso a sinistra è riprodotto il logo dell'UNESCO con la scritta «COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA». Completano il francobollo la leggenda «DECENNIO INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 1,40».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04094

DECRETO 9 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «Roma Capitale», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007) di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo celebrativo di Roma Capitale, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce un acquerello che raffigura una veduta dei Fori Imperiali, delimitata da una cornice lineare a rappresentare i colori della bandiera italiana. Completano il francobollo la leggenda «ROMA CAPITALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04095

DECRETO 9 maggio 2008.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'VIII centenario della Regola Francescana, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo celebrativo dell'VIII centenario della Regola Francescana, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta riproduce una parte della scena che raffigura La conferma della Regola appartenente al ciclo pittorico Storie di San Francesco, eseguito da Giotto. Gli affreschi decorano il registro inferiore della navata della Basilica superiore di San Francesco di Assisi. Completano il francobollo le leggende «GIOTTO - "LA CONFERMA DELLA REGOLA", "VIII CENTENARIO DELLA REGOLA FRANCESCANA" e "BASILICA SUPERIORE DI S. FRANCESCO ASSISI" la scritta "ITALIA" ed il valore € 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A04096

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «SoCert - Società di Certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2005, con il quale l'organismo «SoCert - Società di Certificazione Srl» con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 giugno 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 giugno 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «SoCert - Società di Certificazione S.r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «SoCert - Società di Certificazione Srl» con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, con decreto 8 giugno 2005, ad effettuare i controlli sulla

indicazione geografica protetta Pomodoro di Pachino registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 8 giugno 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04077

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 maggio 2008.

Modificazioni del decreto 17 maggio 2001, relativo a un progetto autonomo già ammesso al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca:

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997. recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 469 del 17 maggio 2001, con il quale il progetto n. 9384 presentato dalla EVC Italia S.p.a. - Venezia, è stato ammesso al finanziamento;

Visto il supplemento istruttorio dell'istituto convenzionato Intesa SanPaolo, pervenuto l'8 dicembre 2007, prot. n. 6081, dal quale si evince che la EVC Italia S.p.A., a seguito di nuovi assetti giuridici, ha ceduto il ramo di azienda comprensivo del finanziamento concesso per lo svolgimento del progetto di ricerca n. 9384, alla INEOS Films Italia S.p.a. - Milano;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella riunione del 20 marzo 2008, ha preso atto della variazione intervenuta;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. 9384 EVC Italia S.p.a. - Venezia.

Processo innovativo per la realizzazione di materiali vinilici per la stampa.

Rispetto a quanto decretato in data 17 maggio 2001:

variazione di titolarità in capo a INEOS Films Italia S.p.a. - Milano (codice fiscale 05081120965).

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto dirigenziale n. 469 del 17 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A04079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 maggio 2008.

Riclassificazione del medicinale «Xefo» (Iornoxicam), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicatà nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Nycomed Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale XEFO;

Vista la domanda con quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione 30 compresse da 8 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'8/9 aprile 2008;

Vista la deliberazione n. 12 del 17 aprile 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XEFO (Iornoxicam) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: 8 mg compresse rivestite con film 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 029313032 (in base 10), 0VYL08 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» nota 66.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,79 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,91 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XEFO (Iornoxicam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 maggio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A04080

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 giugno 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Giulio Calella - Libreria Alegre - Circonvallazione Casilina n. 72 - 00176 Roma.

08A04189

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del prefetto dott. Giosuè Marino a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2008, il prefetto dott. Giosuè Marino è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, per un biennio a decorrere dal 26 marzo 2008.

08A04166

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis RTCV 1194».

Provvedimento n. 147 del 12 maggio 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0151/001/II/002.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «NOBILIS RTCV 1194», nelle confezioni:

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 103735015;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103735027;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 103735039;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103735041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - Via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo II: aggiunta di un sito per il controllo di qualità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna) per il controllo di qualità del prodotto finito, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04082

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Vetsolone sospensione iniettabile»

Provvedimento n. 148 del 12 maggio 2008

Medicinale per uso veterinario «VETSOLONE SOSPENSIONE INIETTABILE».

Confezioni: flacone multidose da 20 ml - A.I.C. n. 102726015.

Titolare: Bayer S.p.a. - Viale Certosa, 130 - Milano

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II - Periodo di validità del prodotto finito dopo I apertura. Adeguamento stampati secondo le linee guida EMEA.

Per il medicinale veterinario in oggetto, il periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: deve essere consumato immediatamente e non conservato, mentre rimane invariata la validità in confezionamento integro (24 mesi).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta fatta eccezione per l'adeguamento degli stampati per quanto attiene alla validità dopo prima apertura deve essere effettuata entro i centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04081

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali

Estratto provvedimento UPC n. 440 del 4 giugno 2008

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROVVEDIMENTO UPC/I 1440 DEL 04/06/2008		
DITTA	**MEDICINALE**	**PROCEDURA EUROPEA**
J.C. HEALTHCARE S.R.L.	EPOXITIN	FR/H/0138/001/IB/018
NEOPHARMED SPA	LUKAIR	FI/H/0104/001/IB/034
EG S.P.A.	ZOLPIDEM EG	NL/H/0266/002/IA/009
EG S.P.A.	ZOLPIDEM EG	NL/H/0266/002/IA/010
EG S.P.A.	ZOLPIDEM EG	NL/H/0266/002/IA/008
LES LABORATOIRES SERVIER	DIAMICRON	FR/H/0171/001/IA/018
EG S.P.A.	ZOLPIDEM EG	NL/H/0266/002/IB/011
NOVARTIS FARMA S.P.A.	LAMISILMONO	UK/H/0207/004/IB/039
WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE WINTHROP	SE/H/0453/003/IB/005
WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE WINTHROP	SE/H/0453/001-003/IB/006
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	COMBIGAN	UK/H/0807/001/IA/004
EG S.P.A.	ZOLPIDEM EG	NL/H/0266/002/IA/015
MEDIMMUNE ONCOLOGY INC	ETHYOL	FR/H/0038/001/IB/026
HEXAL S.P.A.	EXADIAM	NL/H/0419/001-002/IA/039
DIMETHAID (UK) LIMITED	PENNSAID	UK/H/0442/001/IA/013
SOLVAY PHARMA S.P.A.	TIAFORT	DE/H/0539/001/IA/006
HEXAL AG	AMLODIPINA HEXAL AG	DK/H/0960/001,003/IA/035
HEXAL AG	AMLODIPINA HEXAL AG	DK/H/0960/001,003/IA/034
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	ISORIAC	FR/H/0250/001-003/IB/015
SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	STAMARIL	DE/H/0476/001/IA/003
HEXAL S.P.A.	TRAMAMED	DE/H/0288/001-003/IA/021
ALLERGAN S.P.A.	ALPHAGAN	UK/H/0199/001/IA/038
ARROW GENERICS LTD	IPRATROPIO BROMURO ARROW	UK/H/0771/001/IA/004
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	BATRACOMB	DE/H/0509/001/IB/012
EG S.P.A.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG	SE/H/0442/002/IB/012
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	ATRACURIO BESILATO HOSPIRA	UK/H/0183/001/IA/034
EG S.P.A.	QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG	SE/H/0442/002/IA/007
BAXTER S.P.A.	NUTRINEAL	DK/H/0258/001/IB/018
ARROW GENERICS LTD	PRAVASTATINA ARROW	UK/H/0734/001,003/IB/015
GE HEALTHCARE S.R.L.	STERIPET	UK/H/0814/001/IB/028
ANGENERICO S.P.A.	AMLOPRES	DK/H/0490/002-004/IA/026
MEDA PHARMA S.P.A.	TRADONAL	UK/H/0225/001-004/IA/050
B. BRAUN MELSUNGEN AG	FLUMAZENIL B. BRAUN	NL/H/0915/001/IA/001
EG S.P.A.	DOXAZOSINA EG	DE/H/0190/002-003/IB/032
EG S.P.A.	DOXAZOSINA EG	DE/H/0190/002-003/IB/031
A.W.P. S.R.L.	CARVEDILOLO AWP	SE/H/0351/001-004/IA/019
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	CABERGOLINA TEVA	SE/H/0570/002/IA/005
BAYER S.P.A.	FLUDARA	UK/H/0055/002/IA/055
BAYER S.P.A.	FLUDARA	UK/H/0055/001/IA/055
BAYER S.P.A.	PRIMOVIST	SE/H/0429/001-002/IA/022
ANGENERICO S.P.A.	PRAVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0259/001,002,004/IB/016
ITALCHIMICI S.P.A.	KUROVENT	DK/H/0659/001/IB/009
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	IRINOTECAN HOSPIRA	PT/H/0190/001/IA/040
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	IRINOTECAN HOSPIRA	PT/H/0190/001/IA/041
HOSPIRA ITALIA S.R.L.	IRINOTECAN HOSPIRA	PT/H/0190/001/IA/044
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	FORTIPAN	SE/H/0193/001-003/IA/033
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	ACTONEL	SE/H/0192/001-003/IA/041
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	AVESTRA	SE/H/0194/001-003/IA/036
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	OPTINATE	SE/H/0195/001-003/IA/032
THERAMEX S.P.A.	NAEMIS	FR/H/0231/001/IA/014

08A04104

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Calicantus - Società cooperativa», in Trambileno, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE

(Omissis).

Delibera:

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Calicantus - Società cooperativa» con sede in Trambileno - Malga Valli - Monte Pasubio, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott Pasquale Mazza con studio in Trento - Ravina - via Herrsching, 24;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dei presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199;

(Omissis).

08A04112

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-138) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00